



BIBLIOTECA MARUCELLIANA - FIRENZE

Autorizzazione alla riproduzione per motivi di studio

Al Direttore della Biblioteca

Il sottoscritto _____

Nato a _____ Prov. _____ il _____

Residente in _____

Via e numero _____

Telefono _____ E-mail _____

Documento _____

chiede l'autorizzazione a riprodurre a proprie spese, **per uso personale di studio**, il seguente documento:

Collocazione _____

Autore _____

Titolo _____

Luogo e data di ed. _____

Pagine da riprodurre _____

Tipo di riproduzione _____

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni che regolano le riproduzioni dei documenti custoditi nelle Biblioteche pubbliche statali, e in particolare della L.633/41 e successive integrazioni e modificazioni, e dichiara espressamente sotto la propria responsabilità che il materiale riprodotto non verrà usato per scopi diversi da quelli sopra indicati.

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art.4 Legge n.15/68 e art. 2 DPR n. 403/98)

Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara che dell'opera richiesta:

- non ha mai fatto riproduzioni
- ha riprodotto n.....pag.
- che la stessa non è più nei cataloghi editoriali
(a sua conoscenza secondo la diligenza del buon padre di famiglia).

Data _____

Il Richiedente

Il Direttore della Biblioteca

Riservato all'Ufficio:

Non si autorizza la riproduzione per i seguenti motivi:

Il Direttore della Biblioteca

Legge 22 Aprile 1941, n.633 e successive modifiche

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

Art. 1

Sono protette ai sensi di questa legge le opere di ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione [...]

Art. 68

E' libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.

E' libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche fatta per uso personale o per i servizi della biblioteca.

E' vietato lo spaccio di dette copie al pubblico e, in genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore.

Legge 22 Maggio 1993, n.159

Norme in materia di abusiva riproduzione di opere librarie e abrogazione del contributo sulle opere di pubblico dominio di cui agli art. 177, 178, 179 e al ultimo comma dell'art. 172 della legge 22 Aprile 1941, n.633.

Art. 1

1. Chiunque abusivamente riproduce a fini di lucro con qualsiasi procedimento, la composizione grafica di opere o parti di opere letterarie, drammatiche scientifiche, didattiche e musicali, che siano protette dalla legge 22 Aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, ovvero, pur non avendo concorso alla riproduzione ma avendo conoscenza di essa, pone in commercio, detiene per la vendita o introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato le dette riproduzioni, è punito con una sanzione amministrativa da lire un milione fino a lire tre milione e, in casi di particolare gravità, con una sanzione amministrativa fino a lire dieci milioni.

2. Non è considerata a fini di lucro l'utilizzazione di riproduzioni di testi musicali per attività didattica, di studio e di ricerca, ivi compresi esercitazioni e saggi per le attività musicali amatoriali e per quelle svolte da associazioni e fondazioni senza scopo di lucro, né l'utilizzazione per altre manifestazioni pubbliche di testi musicali che non siano acquistabili sul mercato.

La legge 22 Aprile 1941 n.633 e successive modificazioni ed integrazioni è stata da ultimo modificata dalla legge **18 agosto 2000 n.248**.

In particolare è subito operativo il limite di riproduzione del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, per uso personale.

Da tale limite sono escluse le opere rare fuori da i cataloghi editoriali.

Pertanto in aggiunta alla domanda di autorizzazione l'utente deve dichiarare di non aver mai fatto riproduzioni della stessa opera o il numero pagine già riprodotte.

Per le opere rare fuori dai cataloghi editoriali, l'utente dovrà rilasciare dichiarazione che l'opera non è più nei cataloghi editoriali (a sua conoscenza, secondo la diligenza del buon padre di famiglia).

Le pubblicazioni ufficiali italiane e straniere sono liberamente riproducibili.

Resta salva la discrezionalità dell'Amministrazione di non concedere l'autorizzazione per motivi di tutela od altro.